

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6053 del 14/12/2020
Oggetto	RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA TORRENTE ANSA E OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE ANSA AD USO ZOOTECNICO ED IGIENICO ASSIMIALTI IN LOCALITÀ CA' BRUNETTI NEL COMUNE DI RONCOFREDDO (FC), DITTA:SOCIETÀ AGRICOLA COLLINE VERDI SRL. PRATICA: FC07A0075.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6221 del 14/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 141-152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO

- della domanda assunta al protocollo PG/2008/22695 del 23/01/2008 con cui Società Agricola I Prati , c.f.00601790405 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque superficiali, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica FC07A0075);
- della domanda assunta al protocollo PG/2019/0069605 del 02/05/2019, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, con cui Società Agricola Colline Verdi srl , c.f. 03793700711 ha richiesto il subentro nella predetta domanda di concessione preferenziale;
- della domanda pervenuta il 27/11/2019 registrata al PG/2019/0182992 del 27/11/2019 con cui l'Azienda Società Agricola Colline Verdi srl , c.f. 03793700711 con sede legale nel Comune di Cerignola (FG), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 43 in destra idrografica del Torrente Ansa nel Comune di Roncofreddo (FC), ad uso laghetto per accumulo acqua, e di una tubazione che attraversa un rio affluente in destra idrografica del Torrente Ansa individuate ai fogli 54 e 56 particelle 37 e 17 del Comune di Roncofreddo (FC);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione preferenziale con variante di cui all'artt. 31, 36, 38 del r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione delle predette domanda sul BURERT n 240 del 08/07/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/73484 del 20/05/2020);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/48885 del 31/03/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

considerato che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica

RITENUTO CHE le modalità di prelievo dal torrente Ansa, consentono il rispetto del DMV, in quanto avviene solo nei periodi di piena del torrente attraverso un canale scolmatore, che posto a monte del bacino di accumulo consente il riempimento fino alla quota prevista; al raggiungimento della quota massima dell'invaso le acque in eccesso defluiscono nel corso d'acqua attraverso un troppo pieno posto a valle

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 02/12/2020, la somma pari a 443,51 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FC07A0075 ;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Colline Verdi srl , c.f. 03793700711 , il riconoscimento preferenziale e la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ed occupazione di area demaniale, cod. pratica FC07A0075 , come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante un laghetto di accumulo che viene riempito solo nei periodi di piena del torrente attraverso un canale scolmatore, che posto a monte del bacino di accumulo consente il riempimento fino alla quota prevista; al raggiungimento della quota massima dell'invaso le acque in eccesso defluiscono nel corso d'acqua attraverso un troppo pieno posto a valle;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Roncofreddo (FC), Località Ca' Brunetti, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 56 , mapp. 17 ; coordinate UTM RER 759803; y: 878599;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e igienico assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 16;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.000;
 - la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di mq 43 in destra idrografica del Torrente Ansa nel Comune di Roncofreddo (FC), ad uso laghetto per accumulo acqua, e di una tubazione che attraversa un rio affluente in destra idrografica del Torrente Ansa individuate ai

fogli 54 e 56 fronte particelle 37 e 17 del Comune di Roncofreddo (FC) codice pratica FC07A0075;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/11/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 443,51 euro costituito da 164,89.euro per utilizzo della risorsa idrica e da 278,62 euro per l'occupazione di aree demaniali ;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 443,51 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Società Agricola Colline Verdi srl , c.f. 03793700711 (cod. pratica FC07A0075).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE, UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE

1. Il prelievo è da esercitarsi mediante riempimento di un laghetto di accumulo solo nei periodi di piena del torrente, attraverso un canale scolmatore, che consente il riempimento fino alla quota prevista, in quanto posto a monte del bacino di accumulo; al raggiungimento della quota massima dell'invaso le acque in eccesso defluiscono nel corso d'acqua attraverso un troppo pieno posto a valle
2. L'opera di presa dal torrente Ansa è sita in Comune di Roncofreddo (FC), Località Ca' Brunetti, prosegue su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 56 , mapp. 17 ; coordinate UTM RER 759803; y: 878599;
3. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ansa, individuata ai fogli 54 e 56 fronte particelle 37 e 17 del Comune di Roncofreddo (FC), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
4. L'area demaniale oggetto di concessione è occupata da mq 43 di laghetto per accumulo acqua ad uso zootecnico, e da una tubazione interrata in pvc che attraversa un rio affluente in destra idrografica del Torrente Ansa, della lunghezza di 4 metri e avente diametro di 80 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico per l'abbeveraggio dei tacchini presenti nell'allevamento
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 16 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 18.000.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Ansa

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 443,51 euro (di cui 164,89.euro per utilizzo della risorsa idrica e 278,62.euro per l'occupazione di aree demaniali) e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 443,51 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpaе – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO X - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nel Nulla Osta idraulico rilasciato con Det.849 del 30/03/2020:
 - *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione.*
 - *Di provvedere all'immediato distacco dei dispositivi dai punti di derivazione durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque.*
 - *Ogni modifica dell'entità della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.*
 - *Dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie finalizzate alla manutenzione e alla tutela delle sponde in prossimità delle opere di presa e di rilascio.*
 - *La condotta aerea in attraversamento, non dovrà in alcun modo interferire con il buon regime idraulico del corso d'acqua.*

- *La manutenzione e la pulizia da rifiuti dell'area occupata sono a carico del richiedente il quale dovrà farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di:*
 - *posta elettronica ai seguenti indirizzi:*
 - *stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it*
 - *stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it*
 - *comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.*
- *L'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora □egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- *L'interessato è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È*
- *competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*

- *Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
 - *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna;*
 - *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
 - *L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta;*
2. Inoltre si fanno proprie anche le seguenti prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po PG/2020/73484 del 20/05/2020):
- *Di mantenere le modalità di prelievo dichiarate lasciando defluire, in alveo, una portata di rispetto (DMV/DE).*

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.